

"Omissis"

CONSIDERATO IN FATTO

E' stata depositata la seguente relazione a norma dell'articolo 380 bis c.p.c..

"La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 15 luglio 2009, riformando la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la corte d'appello di Napoli, ha negato, per quel che qui rileva, il risarcimento de danno per l'ultimo quinquennio, precedente la domanda, di occupazione illegittima, in aggiunta al valore pieno dell'area occupata e alla diminuzione del valore del residuo fondo, escludendo che il consorzio avesse continuato a detenere le superfici al di sopra delle tubature interrato e quelle laterali dopo lo spirare del termine di occupazione legittima.

"Contro di essa il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso a queste sezioni unite.

"Il ricorso puo' essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

"Il ricorrente censura l'affermazione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che l'occupazione illegittima delle superfici al di sopra delle tubature interrato cessa con la conclusione dei lavori, e che percio' - mentre al proprietario spetta oltre all'indennita' di occupazione legittima sino alla scadenza, il valore della fascia occupata dalla condotta interrato nonche' il valore corrispondente alla diminuzione del fondo - non vi e' alcuna occupazione illecita ulteriore che giustifichi il danno da occupazione illegittima calcolato nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

"Nella parte finale del ricorso sono svolte delle difese in ordine ad altre questioni, concernenti la rivalutazione e gli interessi legali sulle somme liquidate, prive di collegamento con il contenuto della sentenza impugnata, e come tali inammissibili.

"Sulla questione dedotta nella prima parte, il tribunale superiore si e' uniformato alla giurisprudenza delle Sezioni unite della corte, che ha richiamato (sent. 27 giugno 2005 n. 13714), L'esame dei motivi non offre elementi per mutare tale orientamento, e il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato manifestamente infondato, a norma dell'articolo 375 c.p.c., n. 5.

"Si propone pertanto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso in camera di consiglio, a norma dell'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5".

2. - La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza di rinvio della discussione per impossibilita' a comparire, allegando un certificato medico attestante problemi di salute.

RITENUTO IN DIRITTO

3. - L'istanza di rinvio non puo' trovare accoglimento, in conformita' della consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'articolo 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilita' di sostituzione, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cass. 19 marzo 2010 n. 6753), e non puo' trovare accoglimento in mancanza di questo presupposto. L'articolo 9 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente, infatti, all'avvocato, anche indipendentemente dalla ricorrenza di un grave impedimento, di farsi sostituire o rappresentare da un altro avvocato, il quale, nell'eseguire la delega intervenendo nel processo in forza di essa e senza avere ricevuto direttamente alcun mandato dal cliente del sostituito, opera solo quale longa manus di quest'ultimo, sicche' l'attivita' processuale da lui svolta e' riconducibile soltanto all'esercizio professionale del sostituito ed e' come se fosse svolta dallo stesso (Sez. un. 25 maggio 1999 n. 289).

4. Il collegio ha esaminato il ricorso e la relazione, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Il ricorso e' pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

In mancanza di difese svolte dalla societa', non v'e' luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.